

COMUNICATO

Definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della Riscossione ai sensi degli articoli 3 e 5 del decreto- legge n.119 del 23 ottobre 2018, convertito con legge 17 dicembre 2018, n.136.

Ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legge n. 119 del 23 ottobre 2018, tutti i crediti di questa Agenzia, diversi dalle Risorse proprie tradizionali e dei connessi diritti doganali¹ e relative sanzioni tributarie, affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, possono essere definiti con le modalità di cui al medesimo articolo, tramite presentazione del modello di istanza pubblicato dall'Agenzia delle entrate - Riscossione².

Ai sensi dell'articolo 5 del medesimo Decreto (che in parte rimanda all'art. 3) anche i carichi affidati all'Agente della riscossione riguardanti Risorse proprie tradizionali³ dell'Unione europea e di imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione, possono essere soggetti alla definizione agevolata con le specifiche modalità prescritte dalla norma, utilizzando il modello pubblicato nel sito dell'Agenzia delle entrate - Riscossione⁴.

In entrambe i casi, il contribuente che voglia accedere alla definizione agevolata, dovrà presentare all'Agenzia delle Entrate – Riscossione, **entro il 30 aprile 2019**, apposita dichiarazione con le modalità e in conformità alla modulistica dallo stesso predisposta.

I debitori che hanno presentato la dichiarazione di adesione di cui sopra riceveranno da Agenzia delle entrate - Riscossione:

- per le quote rientranti nell'applicazione dell'art.3 entro il 30 giugno 2019;
- per le quote rientranti nell'applicazione dell'art.5 entro il 31 luglio 2019;

l'ammontare complessivo delle somme dovute, nonché quello delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

¹ Disciplinati invece dal successivo art. 5.

² <https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/definizione-agevolata/definizione-agevolata-2018/definizione-agevolata-2018-come-aderire/>

³ Previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014.

⁴ <https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/definizione-agevolata/definizione-agevolata-2018/definizione-agevolata-per-le-risorse-proprie-ue-come-aderire/>

Il pagamento delle somme di cui sopra può essere effettuato:

- in unica soluzione:
 - entro il 31 luglio 2019 per le quote rientranti nell'applicazione dell'art.3;
 - entro il 30 settembre 2019 per le quote rientranti nell'applicazione dell'art.5;
- nel numero massimo di diciotto rate consecutive, scadenti:
 - per le quote rientranti nell'applicazione dell'art.3: rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2019 (ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione) ed il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno successivo a decorrere dal 2020, tutte di pari ammontare;
 - per le quote rientranti nell'applicazione dell'art.5: rispettivamente il 30 settembre 2019, il 30 novembre 2019 e le restanti rate il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno successivo a decorrere dal 2020, tutte di pari ammontare.

Nell'evidenziare che ai sensi del comma 16 lettera d) dell'art.3, a cui fa rinvio anche il successivo art.5, **sono esclusi** dalla definizione agevolata, i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione recanti **sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie**, si rammenta che la **definizione in parola si perfeziona versando integralmente le somme:**

- a) affidate da questa Agenzia all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017;
- b) maturate a favore dell'Agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento;

In più, limitatamente **ai debiti rientranti nell'art.5:**

- solo per le Risorse proprie tradizionali a decorrere dal 1° maggio 2016 e fino al 31 luglio 2019, le somme dovute a titolo di interessi di mora nella misura prevista dall'articolo 114, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013, fatto salvo quanto previsto ai paragrafi 3 e 4 dello stesso articolo 114);
- dal 1° agosto 2019 e fino alla data di scadenza dell'unica o delle singole rate gli interessi al tasso del 2 per cento annuo.

In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento⁵ la definizione non produce effetti, e i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto e l'agente della riscossione proseguirà l'attività di recupero senza poter nuovamente accettare nuove richieste di rateazione ai sensi dell'art.19 del DPR 602/73.

Roma, 19 Marzo 2019

⁵ Per le singole rate l'inefficacia della definizione non si produce se la tardività non supera i 5 giorni